



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE E DEL
BILANCIO
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CONGIUNTE DI INFORMAZIONE,
SENSIBILIZZAZIONE E DI EDUCAZIONE FINALIZZATE A SVILUPPARE LA
CONOSCENZA DI UN CORRETTO STILE DI ALIMENTAZIONE E DI NUTRIZIONE NONCHÉ A
FAVORIRE LA PRATICA DELL'ATTIVITÀ FISICA
E LA LOTTA CONTRO LA SEDENTARIETÀ

tra

Il Ministero della salute – Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio, Direzione generale della comunicazione - con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta, 5, nella persona del Direttore generale, dott. Giovanni Migliore, di seguito "Ministero";

e

la Regione Veneto – Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, codice fiscale C.F. ..., con sede in ..., rappresentata dal Direttore *pro-tempore* ..., di seguito denominato "Regione del Veneto - Direzione Prevenzione",

premesso

- che il Ministero in relazione ai propri fini istituzionali ha tra l'altro il compito di promuovere la prevenzione e la comunicazione pubblica in materia di salute agli operatori sanitari, alle imprese e ai cittadini;
- che la Direzione generale della comunicazione, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali ha, tra l'altro, il compito di promuovere e formare la cultura della comunicazione in ambito sanitario e di curare le relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelle operanti in materia sanitaria;
- che la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" prevede che tali attività siano finalizzate, tra l'altro, a promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- che la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 15 prevede che le amministrazioni



pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- che la legge 3 ottobre 2025, n. 149, recante “Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità” stabilisce all'articolo 5 che il Ministero della salute individui, promuova e coordini azioni di informazione, di sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione nonché a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, anche mediante le amministrazioni locali, gli istituti scolastici, le farmacie, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le reti socio-sanitarie di prossimità;

- che per la realizzazione delle suddette iniziative sono stati stanziati appositi finanziamenti nel bilancio del Ministero pari ad euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2025 per i quali è stato di recente istituito il nuovo capitolo di spesa 5351 appartenente alla categoria 4, che prevede il trasferimento dei fondi ad altre amministrazioni pubbliche e nello specifico la classificazione riportata in corrispondenza del capitolo stesso prevede il trasferimento dei fondi alle Regioni e alle Province autonome;

- che con nota del Direttore generale (allegata all'Informativa al Capo Dipartimento prot. n. ...) al Coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai fini dell'attuazione della cit. legge n. 149/2025, è stata chiesta l'indicazione della Regione capofila per l'assegnazione dei fondi destinati alla realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione per l'adozione di corretti stili di alimentazione e nutrizione, nonché per favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà;

- che la Commissione Salute nella seduta del 20 maggio 2026 ha individuato la Regione Veneto quale Regione capofila ai fini dell'assegnazione dei fondi stanziati destinati alla realizzazione delle suddette iniziative di informazione e sensibilizzazione;

- che le Parti intendono realizzare iniziative congiunte di informazione e comunicazione in tema di corretto stile di alimentazione e di nutrizione nonché a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà;

- che le Parti intendono stipulare un apposito accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la realizzazione della menzionata iniziativa di comunicazione;

- che è necessario disciplinare lo svolgimento delle predette attività di interesse comune e regolamentare gli aspetti operativi ed economici della collaborazione;

CONSIDERATO CHE

- le Parti hanno interesse a disciplinare gli aspetti operativi del Progetto descritto nell'allegato 1 del presente Accordo;

- il Ministero intende corrispondere alla Regione il rimborso degli oneri sostenuti per le attività oggetto del presente accordo, per un valore complessivo massimo stimato in euro 100.000,00 (centomila/00);

tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue:

Articolo 1

(Valore delle premesse)

Le premesse, i considerato e ogni documento ivi richiamato ancorché non materialmente allegato nonché tutti gli allegati al presente Accordo formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso.

Articolo 2

(Oggetto dell'accordo)

Il presente accordo è finalizzato a realizzare iniziative congiunte di informazione, sensibilizzazione e di educazione finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione nonché



a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, così come descritte nel Progetto allegato (allegato 1).

È concordato tra le parti l'eventuale aggiornamento del Progetto, determinato da esigenze sopravvenute, che non comporti una revisione sostanziale degli stessi.

Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, ovvero dai soggetti muniti di idonei poteri di firma, modifiche al Progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo.

Resta fermo che le variazioni al Progetto non devono comportare alcuna maggiorazione dell'importo complessivo del finanziamento.

Resta inteso che laddove la Regione intenda avvalersi della collaborazione di un soggetto giuridico diverso da una Pubblica Amministrazione dovrà garantire il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti di forniture e servizi.

Articolo 3

(Coordinamento tra gli enti)

La Regione si impegna a eseguire le attività oggetto del presente Accordo in costante collegamento con il Ministero uniformandosi alle direttive che il Ministero stesso riterrà di impartire e rispettando i tempi e le modalità dettagliatamente descritti nel Progetto.

Articolo 4

(Responsabile del Progetto, Referente dell'attività, Comunicazioni)

La Regione individua, quale Responsabile del Progetto che assicurerà il collegamento operativo con il Ministero,

Il Ministero indica quale Referente delle attività oggetto del presente Accordo ..., Direttore dell'Ufficio 2 della Direzione generale della comunicazione, che assicurerà il collegamento operativo con la Regione e il monitoraggio del presente Accordo.

Il Ministero e la Regione si riservano di nominare i sostituti in caso di assenza e/o di impedimento dei referenti di cui sopra.

Il Responsabile del Progetto e il Referente delle attività oggetto del presente Accordo saranno coadiuvati, per gli aspetti scientifici, dalle rispettive Direzioni di appartenenza, con il supporto anche di alcuni componenti del Coordinamento Interregionale Prevenzione (CIP).

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questo protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. o PEC indirizzata a:

- Ministero della Salute – Direzione generale della comunicazione - Viale ..., pec ...;
- Regione Veneto – Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, ..., pec ...

Articolo 5

(Durata)

L'Accordo, non tacitamente rinnovabile, decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha scadenza il 31 dicembre 2026.

Articolo 6

(Relazioni sull'attività svolta)

La Regione per le attività previste all'art. 1 del presente Accordo trasmette al Ministero una comunicazione di inizio attività dopo l'effettivo avvio delle medesime.

A conclusione delle attività, che dovranno terminare entro e non oltre il 31 dicembre 2026, la Regione dovrà trasmettere una relazione finale esplicativa su tutto il lavoro svolto e sui risultati raggiunti nel periodo di durata



dell'Accordo stesso, corredata da apposita documentazione tecnica e che riporti un generale rendiconto finanziario finale delle spese complessivamente sostenute. Le relazioni e i rendiconti finanziari devono essere inviati all'indirizzo di posta certificata della Direzione generale della comunicazione all'indirizzo ...

Articolo 7

(Oneri e rimborsi)

Il Ministero si impegna a corrispondere alla Regione il rimborso degli oneri sostenuti per le attività oggetto del presente accordo per un valore complessivo massimo stimato in € 100.000,00 (centomila/00), comprensivo di ogni spesa riferentesi a materiale di qualsiasi genere impiegato, a mezzi d'opera, a prestazioni e a quant'altro si rendesse necessario ai fini dello svolgimento del piano di lavoro.

Tale importo avendo natura contributiva è da intendersi al di fuori del campo dell'applicazione dell'IVA per assenza dei presupposti di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii. poiché le predette attività non configurano esercizio di impresa.

L'importo di cui sopra sarà erogato dal Ministero secondo le modalità di cui al seguente art. 8, subordinatamente all'effettiva disponibilità di cassa e nel rispetto delle priorità di liquidazione stabilite dal Ministero.

Articolo 8

(Modalità di erogazione del rimborso degli oneri sostenuti)

Il rimborso degli oneri sarà disposto dal Ministero mediante versamento sul Conto corrente di Tesoreria della Regione Veneto, ... codice Iban: ..., previa presentazione di un'apposita nota di debito, con le seguenti modalità:

- il 50% dell'importo globale alla presentazione da parte della Regione della comunicazione di inizio attività, di cui all'art. 6, da liquidarsi dopo l'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente accordo da parte dei competenti organi di controllo;
- il 50% dell'importo globale a completamento di tutti gli adempimenti previsti nell'accordo e alla presentazione della relazione finale, di cui all'art. 6, da liquidarsi previa valutazione positiva delle attività realizzate.

Tutti i pagamenti sono disposti su formale richiesta e nota di debito, da intestare alla Direzione generale della comunicazione, Ufficio 1, ...

Il Codice Unico di Progetto (CUP), previsto dall'articolo 11 della legge n. 3/2003, richiesto al C.I.P.E. dalla Regione in quanto soggetto attuatore del Progetto, è il seguente: ...

Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili allo stesso ma cagionati da controlli di legge e/o dovuti a indisponibilità di cassa non imputabili al Ministero medesimo o a nuovi interventi legislativi di finanza pubblica.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di normativa antimafia)

La Regione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione al Ministero e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Regione dichiara di essersi uniformata agli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".



**Articolo 10
(Responsabilità)**

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

**Articolo 11
(Recesso)**

Le Parti si riservano il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo per giusta causa, rispettando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni a favore della controparte.

La dichiarazione di recesso dovrà essere notificata alla controparte tramite posta elettronica certificata agli indirizzi indicati all'art. 4.

Nel caso di recesso da parte del Ministero, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere alla Regione l'importo corrispondente alle attività effettuate e concordate e/o eventualmente solo impegnate, in base all'Accordo, fino al momento del recesso. Nel caso di recesso da parte della Regione, quest'ultima si impegna a restituire le somme eventualmente ricevute in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero. Il recesso non comporta alcuna penale a carico delle Parti.

**Articolo 12
(Proprietà)**

I risultati delle attività svolte e i diritti di proprietà e/o di utilizzazione su tutto il materiale prodotto nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo appartengono alle Parti in egual misura che non potranno cederli a terzi. Il Ministero e la Regione possono cedere a terzi per fini istituzionali l'utilizzo del materiale prodotto nell'ambito del presente Accordo, previa intesa e condivisione tra le Parti.

**Articolo 13
(Trattamento dei dati)**

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo stesso; successivamente i dati potranno essere diffusi solo in forma aggregata o anonima.

Le Parti si impegnano reciprocamente a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati personali dei quali si avrà conoscenza nello svolgimento dell'attività e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione dell'Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non rimarranno di pubblico dominio.

Eventuali categorie particolari di dati personali dovranno essere trattati in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e nel Regolamento UE n. 2016/679.

**Articolo 14
(Prevenzione della corruzione)**

Le Parti, con riferimento all'oggetto dell'Accordo, si impegnano a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), come integrato e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento delle rispettive Amministrazioni.



La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm., e di cui ai rispettivi Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione dell'Accordo.

Articolo 15
(Controversie e competenza)

Per gli eventuali giudizi relativi all'applicazione ed esecuzione del presente Accordo, si rimanda alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio, sede di Roma ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 133, comma 1, lett. A, n. 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sul riordino del processo amministrativo.

Articolo 16
(Registrazione)

Il presente Accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972. Ai fini fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Articolo 17
(Rinvio)

Si applicano i principi del codice civile in materie di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 18
(Efficacia)

Il presente Accordo ha efficacia tra le parti a decorrere dalla comunicazione del Ministero della avvenuta registrazione del presente Accordo da parte dei competenti organo di controllo.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

per il Ministero della Salute
Il Direttore generale della Direzione
generale della comunicazione

...

per la Regione Veneto
Il Direttore della Direzione Prevenzione,
Sicurezza alimentare, Veterinaria

...

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come previsto dall'art. 15, comma 2 - bis della legge 7 agosto 1990, n. 24



*ALLEGATO TECNICO***PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CONGIUNTE DI INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E DI EDUCAZIONE FINALIZZATE A SVILUPPARE LA CONOSCENZA DI UN CORRETTO STILE DI ALIMENTAZIONE E DI NUTRIZIONE NONCHÉ A FAVORIRE LA PRATICA DELL'ATTIVITÀ FISICA E LA LOTTA CONTRO LA SEDENTARIETÀ****Anno 2026****1. Ambito di intervento**

L'informazione sulla corretta alimentazione unita ad una adeguata pratica motoria che, grazie ad Enti autorevoli possono diffondere nei propri ambiti di competenza, risulta importante in questo particolare momento, dove diverse teorie e mode stanno creando nella popolazione un surplus di informazioni riguardo tali comportamenti, che difficilmente portano ad un reale impatto sulla prevalenza di sovrappeso e obesità nella popolazione.

Il presente progetto, intende dare continuità a quanto già attuato nel corso del 2025, al fine di diffondere maggiormente quanto già realizzato e per cercare di coinvolgere – rispetto allo scorso anno - un maggior numero possibile di Regioni al fine di raggiungere capillarmente la popolazione sul territorio.

2. Obiettivi e targetObiettivi:

- a) aumentare nella popolazione la consapevolezza dell'importanza di una corretta alimentazione per il proprio benessere e per la prevenzione delle patologie croniche;
- b) aumentare nella popolazione la consapevolezza dell'importanza di una adeguata pratica di attività motoria per il proprio benessere e per la prevenzione delle patologie croniche;
- c) divulgare i principi della corretta alimentazione, promuovendo in particolare la dieta mediterranea;
- d) far conoscere alla popolazione le manifestazioni presenti ed offerte nel proprio territorio relativamente al movimento ed all'attività fisica, anche in relazione alla propria età ed alle condizioni di salute.

Target:

Adolescenti, giovani adulti, adulti

3. Attività: strumenti e mezzi

Il progetto prevede l'adattamento dello **spazio immersivo** (attraverso aule interattive) - già in corso di realizzazione nell'ambito del progetto finanziato nel 2025 - alle Regioni che ne facciano richiesta, compatibilmente con il budget assegnato. Le aule interattive trasformano superfici in schermi dinamici, permettendo esplorazioni, esperimenti virtuali e apprendimento esperienziale inclusivo. Le stesse, grazie a tecnologie innovative, permettono di imparare nozioni e concetti sull'argomento attraverso mondi virtuali che simulano ambienti e scenari, aumentando in tal modo l'engagement degli utenti.

Al fine di garantire una maggiore fruibilità dei contenuti, si prevede inoltre l'utilizzo di **VISORI** immersivi per la divulgazione dei contenuti prodotti, che potranno essere utilizzati dalle Regioni che ne faranno richiesta. Qualora fosse necessario, il progetto prevede anche un eventuale aggiornamento/ integrazione dei contenuti prodotti, sia divulgativi che immersivi nel corso del tempo.

Il materiale prodotto potrà essere divulgato nelle Regioni a seconda delle specifiche esigenze e delle opportunità locali, secondo un livello crescente di utilizzo:

- utilizzo base: solo strumenti social e contenuti audiovisivi
- utilizzo parziale: strumenti social, contenuti audiovisivi e utilizzo di visori
- utilizzo completo: strumenti social, contenuti audiovisivi e utilizzo di visori in ambiente virtuale.



4. Risultati attesi

Maggiore consapevolezza dell'importanza della corretta alimentazione e di una adeguata pratica motoria su tutto il territorio nazionale attraverso il coinvolgimento delle Regioni.

5. Timing e pianificazione attività

- Mese 1: Definizione contenuti degli strumenti di comunicazione;
- Mesi 2: Gestione e coordinamento delle procedure di affidamento e contratti per la realizzazione del Laboratorio Immersivo e degli strumenti di comunicazione previsti;
- Mese 3-4: Realizzazione degli strumenti previsti;
- Mese successivi: Diffusione del materiale in ulteriori 2 Regioni.

6. Coordinamento

Il coordinamento delle attività sarà affidato al Responsabile del Progetto che assicurerà il collegamento con il Ministero, ed al Referente delle attività, che assicurerà il collegamento operativo con la Regione, oltre a monitorare la realizzazione delle attività previste dal Progetto, così come stabilito dall'art. 4 dell'Accordo stesso.

7. Budget

Per la realizzazione e la diffusione delle attività previste nel progetto è previsto un importo di Euro 100.000,00.

Di seguito il piano finanziario di massima con le relative voci di costo:

PIANO FINANZIARIO	
Pianificazione, progettazione e coordinamento delle attività di informazione e comunicazione	Oneri a carico delle rispettive parti

Potenziamento dello spazio immersivo e degli ulteriori materiali di comunicazione e relativa diffusione	Euro 100.000,00

